



Istituto Comprensivo "Balzico-Giovanni XXIII"
Viale G. Marconi n° 38 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) - Tel. 089/2966890
E-mail: saic8bz003@istruzione.it - Pec: saic8bz003@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.icscuolabalzico.edu.it>
Codice Univoco Ufficio: J5H76D - C.F.: 95179010657
Codice meccanografico: SAIC8BZ003



IC - "BALZICO GIOVANNI XXIII"-CAVA DEI TIRRENI
Prot. 0005875 del 19/05/2026
II-2 (Uscita)

Circolare N.154

**Ai Genitori e ai docenti degli alunni
classi terze secondaria di I grado
All'Albo
al Sito Web**

**ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S.2025/2026
CRITERI DI AMMISSIONE, CONDUZIONE E VALUTAZIONE**

PREMESSA

Il primo ciclo di istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si conclude con un esame di Stato obbligatorio per tutti gli studenti, compresi quelli che si avvalgono dell'istruzione parentale, che lo sostengono in qualità di privatisti. Il superamento dell'esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'esame di Stato è finalizzato a "verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno *al termine del primo ciclo di istruzione*" (Art. 1 del DM 741 del 3 ottobre 2017).

Le norme di riferimento per l'ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e le modalità di svolgimento dello stesso sono il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741.

Questo il link ministeriale <https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/primo-ciclo26.html>

Il presente documento ha la finalità di declinare i criteri

- per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- per la conduzione delle prove
- per la valutazione e la determinazione del voto finale

AMMISSIONE

Requisiti di ammissione:

- ✓ Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo eventuali motivate deroghe adottate dal consiglio di classe in ottemperanza ai criteri deliberati dal collegio docenti.
- ✓ Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 comma 6 e 9-bis del DPR 24 giugno 1998 n. 249.
- ✓ Aver conseguito una valutazione nel comportamento al II quadrimestre di almeno 6/10 (legge N.150 del 1 ottobre 2024 recante Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati; O.M. N.3 del 9 gennaio 2025 recante Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado)
- ✓ Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) a garanzia dell'uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame.

L'esito della valutazione è pubblicato in bacheca Argo e all'ingresso della scuola, con indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". Il voto di ammissione sarà visibile dal Registro Elettronico nella bacheca del singolo studente. In caso di non ammissione il coordinatore informerà tempestivamente la famiglia per comunicare la decisione del consiglio di classe.

VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe:

- ☒ in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiori a sei
- ☒ integrato da un giudizio globale descrittivo *"del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto"* (D.lgs. 62/2017).

Il voto di ammissione viene calcolato come da schema illustrato



La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, con l'OM n.3 del 9 /01/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.

L'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative ed il comportamento sono esclusi dal computo per la media finale di scrutinio.

Il Giudizio Globale verrà espresso tenendo conto del processo e del livello globale di apprendimento, dell'impegno, della socializzazione, della partecipazione, esecuzione delle consegne, progressi negli obiettivi didattici.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate come disciplinata dall'art.9 del DM741/2017;
- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017;

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica (art.2c.5 O.M.64/2022). Si veda anche D.M. n. 183 del 7 settembre 2024.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Complessivamente il colloquio avrà una durata di circa 20 di minuti.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

- a) numeri;
- b) spazio e figure;
- c) relazioni e funzioni;
- d) dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati (art.8 D.M.741/2017).

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Educazione Civica.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di Strumento (art.10 D.M.741/2017)

Nel valutare il colloquio, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale facendo riferimento ai seguenti criteri

- ☒ Conoscenza dei contenuti
- ☒ Capacità di argomentazione in senso critico
- ☒ Collegamenti interdisciplinari ed originalità.
- ☒ Linguaggio

Alla prova pratica di strumento musicale sarà assegnato un voto in decimi considerando i seguenti criteri:

- ☒ Comprensione ed uso del codice musicale
- ☒ Abilità strumentale
- ☒ Esecuzione musicale e capacità espressiva

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

VALUTAZIONE DELL'ESAME

Il voto finale viene determinato dalla **media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio**. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. (Nota 1865 del 10 ottobre 2017)

L'esame è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La Commissione di Esame potrà attribuire, con deliberazione assunta all'unanimità, la distinzione della Lode agli/alle allievi/e che, avendo ottenuto il dieci come voto finale, presentino specifiche condizioni proposte dal Collegio dei Docenti, in sede di riunione Preliminare.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del' art.2 del DM 742/2017.

VOTO FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

IL VOTO FINALE scaturisce dalla seguente formula

$$\begin{aligned} &(\text{Prova di Italiano} + \text{Prova di Matematica} + \text{Prova di Lingue} + \text{Colloquio}) = \text{MEDIA NON ATTOTONDATA} \\ &+ \\ &\text{VOTO DI AMMISSIONE} \\ &= \\ &\text{MEDIA DA ARROTONDARE} \\ &\text{all'unità superiore per frazioni} \\ &\text{pari o superiori a 0,5 (art. 13 del DM 741/2017)} \end{aligned}$$

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Attraverso i modelli di cui al D.M. 14/2024 la certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.

Con il decreto n. 14 del 30.01.2024 i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

- Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
- Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

I documenti saranno scaricabili direttamente dal Registro Elettronico al termine dell'Esame solo per gli/le allievi/e che abbiano superato l'Esame stesso con esito positivo.

VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. (art. 11, comma 1 D.L.62/2017). L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.L 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. (art. 11, comma 3 D.L.62/2017). Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate, il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. (art. 11, comma 4 D.L.62/2017). La valutazione è espressa con voto in decimi ed è disposta collegialmente dai docenti di classe e di sostegno.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. (art. 11, comma 5 D.L.62/2017). Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Per consentire agli alunni di affrontare la prova del colloquio con serenità, evitando situazioni di stress emotivo, sarà data la possibilità di esprimersi su argomenti a loro scelta seguendo il percorso appositamente elaborato con loro. I docenti, con domande dirette, guideranno l'alunno nell'esposizione dei contenuti e si inseriranno opportunamente, ma senza forzature, cercando di accertare il grado di preparazione culturale e il livello di maturità globale del candidato.

Nei casi di particolare gravità, sarebbe auspicabile che il colloquio venisse condotto prevalentemente dall'insegnante di sostegno congiuntamente ad eventuali interventi degli insegnanti curricolari. La valutazione dell'esame terrà conto del voto di ammissione, delle prove scritte e dell'esito del colloquio, dei progressi evidenziati rispetto al livello di partenza e dell'impegno profuso nel corso del triennio.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. (art. 11, comma 6 D.L.62/2017). Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (art. 11, comma 8 D.L.62/2017). Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17)

VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. (art. 11, comma 10 D.L.62/2017) Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (art. 11, comma 11 D.L.62/2017)

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. (art. 11, comma 12 D.L.62/2017). Nella valutazione, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Per gli alunni DSA e con particolari difficoltà che nel triennio hanno seguito percorsi personalizzati si terrà conto

- della situazione di partenza
- del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno
- delle effettive capacità
- del grado di maturazione raggiunto e dei possibili livelli di sviluppo

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art. 11, comma 13 D.L.62/2017)

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Gli alunni con cittadinanza non italiana, a prescindere dal loro livello linguistico e dal tempo di permanenza in Italia, sono sottoposti alle prove.

Il D.Lgs. 62/2017 non prevede per questi alunni misure dispensative o compensative per sostenere l'esame, tuttavia per gli alunni stranieri, si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.
(Rif. Art. 4.1 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014).

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Teresa Sorrentino
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.lgs n 39/93